

<u>Circolare 36/2024</u> Verona – maggio 2024

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE FAMILIARI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 76 del 22 marzo 2024, ha precisato l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 fornendo in particolare indicazioni in merito al regime dei contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l'adesione alle forme di previdenza complementare.

In particolare, con la risposta in commento, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che qualora nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il "lavoratore di prima occupazione", in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorreranno alla determinazione dell'ulteriore "plafond di deducibilità". Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal 6° anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al 25° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro). In conclusione visto che l'Istante ha dichiarato di aver aderito in qualità di "lavoratore di prima occupazione" a una forma di previdenza complementare a partire dal 2019, ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità, dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023. Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzato dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato